



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04721 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 458 del 28 marzo 2025)**

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, il deputato interrogante traendo spunto dal decesso di Alex Marangon, trovato morto il 2 luglio 2024 nel fiume Piave, in località Grave di Ciano, provincia di Treviso, solleva specifici quesiti in ordine alla opportunità di *“intensificare il monitoraggio e il controllo sul fenomeno dei riti sciamanici, sulle organizzazioni settarie e sull'utilizzo di sostanze psicotrope, affinché vengano evitati rischi per la salute pubblica e possibili attività illecite collegate”* nonchè chiede *“quali iniziative si intendano adottare per garantire un maggiore controllo sulla diffusione e sull'uso di sostanze allucinogene, in particolare in contesti privi di supervisione medica e legale; se il Ministro della giustizia non ritenga necessario avviare uno studio per valutare l'introduzione di una specifica fattispecie di reato relativa alla manipolazione mentale o alla coercizione psicologica in ambito settario; quali iniziative, inoltre, si intendano adottare per rafforzare la tutela delle vittime di tali organizzazioni, anche attraverso strumenti di prevenzione e supporto psicologico e legale”*.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota dell'8 aprile u.s., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, opportunamente interpellato dal

competente dipartimento, ha trasmesso la relazione redatta dal sostituto procuratore da cui si evince che le indagini preliminari sono tuttora in corso *“non essendo stata depositata né la consulenza tossicologica né una relazione completa della attività sinora svolta dalla Polizia Giudiziaria”*.

Per quanto attiene al richiamato *vulnus* normativo in materia di manipolazione mentale o di coercizione psicologica cui si fa riferimento nel testo dell'interrogazione, il panorama normativo italiano è stato interessato da numerose proposte legislative in tema di «manipolazione mentale», presentate in entrambi i rami del Parlamento e tese all'introduzione di una disciplina a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili sul piano psichico, nessuna delle quali tuttavia ha avuto ad oggi un approdo utile.

Tuttavia, è possibile allo stato sanzionare condotte in senso lato di “manipolazione mentale”, dirette ad annullare l'altrui personalità, ricorrendo a ulteriori disposizioni del Codice penale, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità.

La fattispecie di violenza privata di cui all'articolo 610 c.p., che sanziona con la reclusione fino a quattro anni chiunque «con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa» risulta lo strumento elettivo di contrasto al fenomeno della manipolazione mentale.

Il delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 c.p., ai sensi del quale chiunque priva taluno della libertà personale è sanzionato con la reclusione da sei mesi a otto anni (con inasprimento delle sanzioni per le ipotesi aggravate, tra cui la commissione del fatto in danno di un minore), supporta la risposta punitiva dello Stato al fenomeno della manipolazione mentale, laddove alla medesima si accompagnino anche forme di costrizione fisica.

Il delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 c.p. ricorre poi quando «chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o

inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso»; il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065. Dell'infermità o deficienza psichica è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità una nozione ampia, che ricomprende non soltanto l'infermità mentale patologica e clinicamente catalogabile, ma anche il semplice *deficit* psichico che importi uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, che sia tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione o da agevolare l'induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito; viene altresì in rilievo un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica, caratterizzata dal dolo specifico di procurare all'autore o ad altri un ingiusto profitto.

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all'articolo 600 c.p. sanziona poi con la reclusione da otto a venti anni la più grave condotta di chiunque, alternativamente, eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, precisandosi che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ma anche approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Inoltre, per contrastare i comportamenti francamente vessatori, il reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* c.p. punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le

proprie abitudini di vita (con aumento della risposta sanzionatoria in ipotesi di particolare gravità).

In materia di terrorismo, l'introduzione dell'articolo 270-*bis* nel codice penale ha offerto ulteriori strumenti di contrasto al fenomeno delle sette politico-religiose, laddove l'attività di proselitismo ed indottrinamento al martirio sia idonea ad integrare il reato di associazione con finalità di terrorismo, in quanto sorretti da elementi concreti che rivelino l'esistenza di un contatto operativo, reale, tra il singolo e la "struttura", che consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.

Si segnala inoltre la fattispecie delineata nell'art. 613 c.p.

Il delitto in esame punisce chi, attraverso la suggestione o la somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, oppure con qualsiasi altro mezzo, ponga, volontariamente, una persona non consenziente in uno stato di incapacità di intendere o di volere. Elemento necessario per la sussistenza di tale fattispecie delittuosa è la mancanza di consenso del soggetto passivo.

L'evento tipico della fattispecie in esame coincide con il suo momento consumativo, corrispondendo con la realizzazione, quale conseguenza della condotta dell'agente, dell'alterazione psichica del soggetto passivo, ossia del suo stato di totale incapacità di intendere e di volere, anche di breve durata.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)